



TRIBUNALE DI RIMINI

Il Giudice dott. Lorenzo Maria Lico,
vista la proposta di accordo depositata da [REDACTED] e
vista altresì la dichiarazione dello stesso di non volersi
avvalere del termine previsto dall'art. 4-ter comma 3 del D.L. n.
137 del 2020 convertito con modificazioni in L. n. 176 del 2020;

osserva quanto segue

La proposta di accordo da sovraindebitamento depositata da
[REDACTED] presente alcune criticità che il Tribunale
ritiene opportuno sottoporre alla parte a norma dell'art. 9, comma
3-ter L. n. 3 del 2012.

In primo luogo deve ritenersi che non sia soddisfatto il
requisito di cui all'art. 9, comma 3-bis.2, della L. n. 3 del 2012
(come modificato dal D.L. n. 137 del 2012 convertito con
modificazioni in L. n. 176 del 2020), a tenore del quale
*"l'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione,
deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della
concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito
creditizio del debitore. Nel caso di proposta formulata da un
consumatore, si applica quanto previsto alla lettera e) del comma
3-bis"*. Al riguardo deve ritenersi che la norma non consenta
deroghe eventualmente basate sull'apprezzamento circa le concrete
conseguenze (per il creditore che ha concesso il finanziamento)
dell'omessa valutazione dell'OCC. La circostanza, infatti, che il

finanziatore potrebbe non avere in concreto interesse a proporre il reclamo contro l'omologa dell'accordo non è decisiva nel senso di escludere l'obbligo di inserire nella relazione l'indicazione richiesta dalla norma, in quanto tale possibilità non emerge dal tasso positivo, che pertanto va ritenuto non derogabile ad opera della parte.

In secondo luogo deve dubitarsi dell'ammissibilità di una deroga alla disposizione di cui all'art. 11, comma 3 L. n. 3 del 2012, a tenore del quale *"l'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso"*. Nella proposta di accordo tale disposizione è espressamente derogata (vedi pag. 29 della proposta) in quanto si prevede che S.r.l. rinunci al proprio residuo diritto di credito nei confronti dei coobbligati.

Parte ricorrente afferma la possibilità di derogare alla su menzionata disposizione in virtù di una interpretazione "evolutiva" della disciplina attualmente vigente, che tenga conto della previsione espressa di una simile deroga da parte della disciplina del Codice della Crisi di Impresa (CCI), non ancora vigente (art. 79 comma 5, a tenore del quale *"il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto"*).

Ciò posto, ritiene il Tribunale che allo stato attuale della legislazione una simile deroga non sia ammissibile in quanto non ammessa dalla disciplina vigente.

Non può essere accolta l'argomentazione del ricorrente nel senso di ritenere possibile un'interpretazione dell'art. 11, comma 3, L. n. 3 del 2012 che tenga conto della corrispondente

disposizione contenuta all'art. 79, comma 5 del CCI non ancora in vigore. Ritiene infatti il Tribunale che l'argomentazione proposta dal ricorrente non veicoli un'operazione qualificabile come di "interpretazione", in quanto la norma attualmente vigente è chiara nella sua portata di escludere la possibilità che l'accordo (in quanto contratto "a maggioranza") pregiudichi le ragioni dei creditori nei confronti dei coobbligati del debitore. Né può dirsi che l'operazione proposta dal ricorrente sia una mera "integrazione" della disciplina vigente, volta a colmare (mediante il procedimento dell'*analogia legis* o dell'*analogia iuris*) un vuoto normativo. Diversamente, tale operazione è finalizzata ad introdurre nel sistema positivo una norma che si pone in contrasto (in quanto, appunto, derogatoria) con lo stesso contenuto della disposizione attualmente vigente, risolvendosi nella surrettizia attribuzione di piena efficacia di legge ad un atto che non ne è *ratione temporis* fornito.

Milita inoltre a favore della conclusione sopra esposta la considerazione per cui a fronte della scelta legislativa, operata con l. n. 176 del 2020, di anticipare l'entrata in vigore di alcune disposizioni contenute nel CCI (mediante modifiche apportate alla vigente legge n. 3 del 2012), la previsione della deroga prevista dall'art. 79 comma 5 non sia stata inclusa tra le norme oggetto di anticipazione. Tale ulteriore argomento rafforza il convincimento circa l'inammissibilità di una sostanziale integrazione (cogente) della disciplina vigente mediante un'operazione di natura interpretativa, la quale per definizione non può compiersi in contrasto con il dato letterale delle disposizioni applicabili. La lettera della norma infatti costituisce perimetro estremo di ogni attività ermeneutica, ancor

più quando la stessa riguarda disposizioni alle quali è sottesa una *ratio* "pubblicistica" da cui deriva l'impossibilità per le parti di disporre del relativo regime.

Per tali motivi, ed in relazione ai profili sopra esaminati, il Tribunale ritiene necessario assegnare un termine alla parte per eventuali modifiche e integrazioni della proposta, nonché per la produzione di integrazione della relazione dell'OCC.

P.Q.M.

Assegna a parte ricorrente termine di giorni 15 per eventuali modifiche della proposta, integrazioni o produzioni documentali in relazione ai profili illustrati in parte motiva.

Si comunichi.

Rimini, 21/01/2021

Il Giudice

dott. Lorenzo Maria Lico

(Atto sottoscritto digitalmente)